REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/88 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2203/82 che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione, a determinate condizioni, di un premio di riporto per la trasformazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di taluni prodotti di cui all'allegato I, lettere A e D del regolamento citato, che sono ritirati dal mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2203/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (4), ha stabilito le specie che possono beneficiare del regime del premio di riporto;

considerando che, date le particolari difficoltà del settore delle aringhe e degli sgombri, occorre adottare misure atte a contribuire al risanamento del settore stesso;

considerando che la trasformazione e l'ammasso delle aringhe e degli sgombri sono tali da incentivare il consumo di tali specie e aumentare la disponibilità di alcune qualità di aringhe durante la maggior parte dell'anno; che è pertanto opportuno includere le due specie nel regime del premio di riporto;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2203/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono aggiunte le seguenti specie:

Codice NC	Designazione delle merci	Freschezza (1)	Presentazione (1)
a) Prima dei « Merluzzi bianchi »:			
ex 0302 40 10 e ex 0302 40 90	Aringhe delle specie Clupea harengus	E, A	Intere
b) Dopo i « Merluzzi carbonari »:			
ex 0302 64 10 e ex 0302 64 90	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus	E, A	Interi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.